



Comune di

MARINA DI GIOIOSA IONICA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

Registro Generale N. 64

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

N. 17 del 10-11-2022

OGGETTO: Disciplina orario delle emissioni sonore nei pubblici esercizi e negli spazi ad essi limitrofi, per tutto l'anno, a tutela dall'inquinamento acustico.

IL SINDACO

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di novembre,

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000,

PREMESSO

- Che Marina di Gioiosa Ionica è località di importante attrattiva ludica, sia nel periodo estivo che nel periodo invernale;
- Che numerose sono le attività commerciali che oltre ad offrire qualificati e ricercati servizi enogastronomici, organizzano - soprattutto nel fine settimana - spettacoli e feste che comportano emissioni sonore all'esterno dei locali medesimi e che si protraggono oltre i consueti limiti orari notturni;
- Che molti pubblici esercizi sono prospicienti a piazze collocate anche nel centro urbano caratterizzato da una notevole densità abitativa;
- Che, attesa l'importanza del numero, della frequenza e della durata degli intrattenimenti, accompagnati anche da musica e spettacoli, si rende necessario adottare disposizioni in materia di rumori ed emissioni sonore, allo scopo di contemperare le esigenze delle attività economiche e lavorative svolte nell'ambito del territorio comunale con il diritto allo svago e con le esigenze di riposo dei cittadini, definendo orari e prescrizioni delle attività che producono rumore;

- Che gli spettacoli ed intrattenimenti organizzati in pubblici esercizi (piano bar, concerti, karaoke, diffusione di musica dal vivo, cabaret, musica con DJ, ecc...) devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, nonché a quelle contenute negli artt. 68 e 69 TULPS;

RILEVATO CHE

- la materia delle emissioni sonore è regolamentata dalle norme che di seguito vengono rapidamente riproposte.

VISTI

- La Legge 26/10/1995, n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

- L’art. 11, comma 6 della Legge 15/12/2011, n. 217, il quale stabilisce che gli intrattenimenti musicali e di svago svolti come attività accessorie negli stabilimenti balneari sono soggetti ad rispetto, tra le altre, delle norme in materia di inquinamento acustico;

- L’art. 9 della Legge 447/1995 prevede che: *“Qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, - secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività”*;

- Visto il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione n. 46 del 10 aprile 1937;

- Visto l’art. 13 della legge Regionale Calabria 19 ottobre 2009 n. 34 il quale prevede che le emissioni sonore temporanee debbano cessare alle ore 24:00, ma prevede altresì che il comune interessato possa autorizzare deroghe temporanee prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo;

- Preso atto che, in base alla riforma dell’art.69 T.U.L.P.S. e dell’art. 124 comma 2 del reg. es. T.U.L.P.S., non è richiesta alcuna autorizzazione per lo

svolgimento di piccoli trattenimenti nei pubblici esercizi purchè non assumano la valenza imprenditoriale a scopo di lucro(nel qual caso diventerebbe attività di spettacolo e trattenimento pubblico) e che non assumano le caratteristiche di pubblico spettacolo;

- Il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

CONSIDERATO CHE

- È necessario adottare un provvedimento al fine di prevenire fenomeni di inquinamento acustico e regolamentare la diffusione sonora proveniente da spettacoli e intrattenimenti organizzati da pubblici esercizi o da Associazioni, Società, Enti aventi ad oggetto l'esercizio di attività di relazioni pubbliche e di pubblici spettacoli;

- Occorre stabilire un limite agli intrattenimenti musicali svolti all'aperto nel territorio di Marina di Gioiosa Ionica, in deroga ai limiti acustici fissati.

ORDINA

1. In deroga temporanea e parziale ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del Regolamento di P.U. la diffusione della musica con percezione esterna al locale, nel periodo compreso dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 30 settembre 2023 salva anticipata revoca in vista del Piano Strutturale Comunale, è consentita dalle ore 09,00 alle ore 13,30 e dalle ore 17,00 alle ore 03,00 durante il periodo estivo (15 giugno/15 settembre),e dalle ore 09,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 02,30 durante il periodo invernale (16 settembre /14 giugno), nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia e previa presentazione al SUAP, unitamente alla C.I.A., della documentazione previsionale d'impatto acustico resa mediante dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato esperto in acustica ambientale iscritto nell'apposito albo.
2. Restano ferme le norme in materia di impatto acustico di cui alla legge quadro 447/1995 e legge Regionale 34/2009, relativamente al livello delle emissioni sonore.
3. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i

comportamenti che causano schiamazzi e rumori.

4. L'attività di diffusione di musica, sia dal vivo sia riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di un Disc Jockey nei pubblici esercizi, nelle attività di artigianato operanti nel settore alimentare, nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ed in tutti gli esercizi pubblici in cui, come attività complementare, sia diffusa musica, considerato che l'ente non è dotato del piano di classificazione acustica, è soggetta a presentazione della documentazione d'impatto acustico ai sensi del D.P.R. 227/2011.
5. L'interessato può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestando che le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 14.11.1997, che dovrà essere validata da un tecnico abilitato esperto in acustica ambientale ed iscritto nell'apposito albo, nonché redatto su apposito modello predisposto dall'ente.
6. Sono escluse dall'applicazione della presente norma le attività di diffusione di musica nell'ambito di feste patronali, sagre, fiere, manifestazioni religiose, manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune.
7. La diffusione della musica da ascolto (musica di sottofondo) all'interno del locale, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia, è consentita tutto l'anno dall'apertura alla chiusura dell'esercizio, anche in assenza di documentazione dell'impatto acustico, purché il titolare abbia cura di tenere chiuse le porte di accesso ed eventuali ulteriori aperture comunicanti con l'esterno del locale e purché la musica non sia avvertita all'esterno né dai residenti dello stabile, se l'esercizio è allocato in un più ampio complesso immobiliare.
8. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.
9. La limitazione oraria pomeridiana (13:30 - 16:00/17:00) non si intende operante per le attività commerciali allocate nelle zone balneari, durante la stagione estiva, che diffondano musica da ascolto (di sottofondo) purché le emissioni si mantengano sulla normale soglia di tollerabilità e non siano avvertite come moleste dalle abitazioni vicine.
10. E' comunque ammessa la diffusione di musica ed emissioni sonore in

orari diversi se sono garantiti, mediante l'adozione di impianti speciali di insonorizzazione, il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla vigente normativa, certificati con dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato esperto in acustica ambientale iscritto nell'apposito albo.

- 11.L'esercente, in questo caso, si impegnerà a fornire periodicamente, ovvero a richiesta dell'ente, attestazione del tecnico che gli impianti mantengono le caratteristiche di cui alla dichiarazione asseverata.
- 12.Allo scopo di garantire la tutela della salute degli utenti, dei cittadini e dei turisti, onde permettere un adeguato controllo dei livelli di rumorosità prodotti dalle già citate attività di intrattenimento musicale e sonoro, i pubblici esercizi interessati provvedono ad installare un sistema di misurazione e registrazione dei livelli di emissione prodotti, che consenta la verifica del rispetto dei limiti fissati, opportunamente dotato di sistemi antimanomissione e apposizione di sigilli da parte della Polizia Municipale.
- 13.Sono fatte salve tutte le eventuali normative in materia igienico sanitaria, urbanistica, di inquinamento acustico e pubblica sicurezza.
- 14.Le violazioni sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra Euro 500,00 ed Euro 20.000,00 – pagamento in misura ridotta Euro 1.000,00.
- 15.La seconda violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella inibizione a svolgere tutti i tipi di trattenimenti musicali, sia serali che pomeridiani, oltre che l'impossibilità di diffondere musica di sottofondo nell'orario di apertura, per 30 (trenta) giorni a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di accertata violazione.
- 16.Nel caso di recidiva, quando la medesima infrazione sia stata commessa per tre volte, anche non consecutive, si applicherà la sanzione della sospensione dell'attività commerciale per quindici giorni.
- 17.Le sanzioni elevate mediante i sistemi di limitazione e misurazione dei livelli sonori avranno valore legale dal momento dell'avvenuta sigillatura del sistema.
- 18.La tolleranza negli orari stabiliti è di quindici minuti.

La presente Ordinanza entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo online del Comune di Marina di Gioiosa Ionica.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia immediatamente esecutiva;
- venga pubblicata all'Albo online del Comune e sul sito Internet istituzionale;
- sia notificata a tutti i gestori di attività commerciali che esercitano attività di intrattenimento musicale e sonoro;
- venga trasmessa, altresì, al fine di verificarne l'applicazione, a: Prefettura di Reggio Calabria, Comando Polizia Municipale di Marina di Gioiosa Ionica, Comando Stazione Carabinieri di Marina di Gioiosa Ionica, Commissariato P.S. di Siderno, Compagnia Guardia di Finanza di Locri, Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Ionica.

DISPONE

Altresì la revoca di ogni altro diverso provvedimento in materia.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione di Reggio Calabria - nel termine di 60 giorni dalla di pubblicazione all'Albo On Line del Comune di Marina di Gioiosa Ionica secondo le modalità di cui al vigente Codice del Processo Amministrativo, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On Line.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

F.to Avv. Femia Giuseppe